© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto
Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia [www.duitbase.it] for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

Shtukaturov c. Russia

Nei procedimenti che coinvolgono persone affette da patologia mentale, le corti nazionali devono godere di un certo margine di apprezzamento in virtù del quale esse possano predisporre i necessari aggiustamenti procedurali – quali, nel caso di specie, l'estromissione dell'interessato dal contraddittorio – volti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la protezione della salute della persona interessata, ecc. Tali misure, tuttavia, non trovano giustificazione in assenza di concrete ragioni d'opportunità – quali, ad esempio, un'incapacità oggettiva di stare in giudizio da parte dell'interessato – e non possono inficiare la vera essenza del diritto del ricorrente ad un equo processo, pena la violazione dell'art. 6 della Convenzione.

L'esistenza di un disordine mentale, anche serio, non può essere il solo motivo per giustificare la piena interdizione. Al fine di giustificare la piena interdizione il disordine mentale deve essere «di tipo e grado» tale da giustificare siffatta misura, pena la violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Dovrà essere considerato illegittimo ai sensi dell'art. 5.1 della Convenzione il ricovero coattivo disposto a causa di un'infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata.

Fatto:

Il sig. Shtukaturov (il ricorrente), un cittadino russo nato nel 1982 e residente a San Pietroburgo, fu ufficialmente dichiarato disabile nel 2003 a causa di una patologia mentale.

Il 3 agosto 2004 la madre del ricorrente fece istanza al tribunale del distretto di Vasileostrovskiy affinché il figlio fosse privato della capacità legale, affermando che egli fosse incapace di condurre una vita indipendente e necessitasse di un tutore legale. Del procedimento che ne scaturì non fu data informazione al sig. Shtukaturov, il quale, di conseguenza, non si presentò alla prima udienza, che si tenne Il 28 dicembre 2004. Il caso fu dunque esaminato alla presenza del procuratore distrettuale e di un rappresentante dell'ospedale psichiatrico in cui il ricorrente si trovava ricoverato dal luglio 2004. Dopo appena dieci minuti di dibattimento la Corte dichiarò l'incapacità legale del sig. Shtukaturov sulla base dell'art. 29 del codice civile, che prevede tale misura per coloro i quali non riescono a comprendere le conseguenze delle proprie azioni né riescono a esercitare un controllo su di esse.

Il giudizio si basava su una perizia psichiatrica del precedente 14 novembre, nella quale il comportamento del ricorrente era descritto come aggressivo e il suo stile di vita come inadatto alla vita in società; la diagnosi avanzata era quella di "schizofrenia". Nel rapporto si affermava, inoltre, che il ricorrente fosse incapace di comprendere e controllare le proprie azioni.

La madre del sig. Shtukaturov fu nominata sua tutrice e, in quanto tale, fu autorizzata ad agire in sua vece in ogni questione.

Alcuni mesi dopo il giudizio, il ricorrente rinvenne a casa della madre una copia della sentenza riguardante la propria interdizione. Resosi casualmente edotto dei fatti contattò un avvocato per proporre appello contro il provvedimento e, il 2 novembre 2005, si incontrò con quest'ultimo. Il legale constatò che il sig. Shtukaturov fosse perfettamente in grado di comprendere le complesse questioni giuridiche attinenti al suo caso e di impartire istruzioni circa lo stesso in maniera sensata e ragionevole.

Il 4 novembre 2005 la madre del ricorrente fece nuovamente ricoverare il proprio figlio in un ospedale psichiatrico. Il ricorrente e il suo avvocato chiesero di potersi incontrare, ma tale permesso fu loro negato. Il ricorrente riuscì, ad ogni lodo, a conferire al proprio legale mandato per presentare in sua vece ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo .

A partire dal dicembre 2005 fu impedito al sig. Shtukaturov qualsiasi contatto con il mondo esterno. Egli lamenta, inoltre, di essere stato sottoposto a forti terapie farmacologiche contro la sua volontà.

In più occasioni, tra il dicembre 2005 e il gennaio 2006, il sig. Shtukaturov chiese, sia alle autorità sanitarie che a quelle giurisdizionali, di essere dimesso dall'ospedale, senza ottenere alcun successo; nel frattempo il suo avvocato appellò la sentenza di interdizione del dicembre 2004. L'appello fu tuttavia rigettato, non potendo il ricorrente agire in giudizio se non per il tramite del proprio tutore legale, sua madre, contraria a qualsiasi revisione del caso

Il 16 maggio 2006 il sig. Shtukaturov fu dimesso dall'ospedale, ma a quanto pare vi fu ricondotto da sua madre nel 2007.

Il ricorrente ha sempre affermato di essere vittima di una macchinazione architettata dalla propria madre, non interessata alla sua salute quanto, piuttosto, ad impossessarsi della somma di denaro da lui ereditata dalla nonna.

Diritto:
Il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando di essere stato privato della capacità legale a propria insaputa, di esser stato ricoverato in un ospedale psichiatrico ingiustamente e illegalmente, di non aver avuto la possibilità incontrare il proprio avvocato e di accedere a una corte per il riesame delle misure disposte nei suoi confronti e di aver ricevuto trattamenti medici invasivi contro la propria volontà. Il trattamento ricevuto, a suo parere, si sarebbe tradotto nella violazione di diversi articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quali l'art. 3 (proibizione della tortura e di trattamenti disumani o degradanti), l'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), l'art. 6 (diritto a un equo processo), l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo), art. 14 (divieto di discriminazione) e l'art. 34 (diritto al ricorso individuale innanzi alla Corte Edu).

Sulla presunta violazione dell'art. 6.1 della Convenzione

Preso atto della molteplicità delle doglianze avanzate, la Corte ritiene di dover procedere secondo un ordine cronologico, esaminando cioè per prima la denuncia relativa alla procedura di interdizione, evento che ha generato tutti gli eventi successivi.

Il ricorrente denuncia di essere stato privato della sua capacità giuridica in seguito ad un procedimento che non è stato "equo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. L'art. 6.1, per quanto rilevante, dispone: «[Nelle] controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile … , ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente … da un tribunale».

Non è in discussione che Il ricorrente fosse inconsapevole della richiesta di interdizione presentata da sua madre: la corte distrettuale non notificò il procedimento all'interessato. Come si evince dal referto medico del 12 novembre 2004, inoltre, il ricorrente non si era reso conto di essere sottoposto ad esame psichiatrico forense. La Corte conclude che il ricorrente non era in alcun modo in grado di partecipare all'udienza dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy. Resta da accertare se, nelle circostanze del caso, ciò sia incompatibile con l'art. 6 della Convenzione.

La Corte è dell'avviso che, nei casi che coinvolgono persone affette da patologia mentale, le corti nazionali debbano godere di un certo margine di apprezzamento in virtù del quale esse possano, ad esempio, predisporre i necessari aggiustamenti procedurali volti ad assicurare la buona amministrazione della giustizia, la protezione della salute della persona interessata, ecc. Tali misure, tuttavia, non devono inficiare la vera essenza del diritto del ricorrente ad un equo processo, come garantito dall'art. 6 della Convenzione. Nel decidere se una particolare misura – quale, nel caso di specie, l'esclusione del ricorrente dall'udienza – fosse o meno necessaria, occorre prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti (come la natura e la complessità della questione dinanzi alle corti interne, cosa fosse in gioco per il ricorrente, se la sua presenza fisica rappresentasse una minaccia per altri o per se stesso, ecc.).

La Corte rileva che il ricorrente ha giocato un ruolo duplice nel procedimento: era parte interessata e, al contempo, l'oggetto principale dell'esame dei giudice. La sua partecipazione sarebbe stata dunque necessaria non solo ai fini dell'integrità del contraddittorio, ma anche per permettere al giudice di farsi una propria autonoma opinione sulla sua capacità mentale. Dalla documentazione del caso, inoltre, emerge che il sig. Shtukaturov, nonostante soffrisse di problemi psichiatrici, fosse una persona relativamente autonoma. I giudici di Strasburgo ritengono che, date le circostanze descritte, il giudice avrebbe dovuto avere almeno un breve contatto con il ricorrente, preferibilmente interrogandolo. La Corte è dell'avviso, dunque, che la decisione del giudice di statuire sul caso sulla base delle sole prove documentarie, senza vedere o sentire il ricorrente, sia stata irragionevole e irrispettosa del principio del contraddittorio previsto dall'art. 6.1, giacché non motivata né da un'impossibilità oggettiva né da serie ragioni di opportunità.

La Corte conclude che il procedimento dinanzi alla Corte distrettuale Vasileostrovskiy non sia stato equo. Vi è stata , di conseguenza, violazione dell'art. 6.1 della Convenzione.

Sulla presunta violazione dell'art. 8 della Convenzione

Il ricorrente denuncia che, privandolo della capacità giuridica, le autorità abbiano violato l'art. 8 della Convenzione, intromettendosi illegittimamente nella sua vita privata. In quanto persona legalmente incapace, al ricorrente era negata le possibilità di lavorare, di sposarsi, di iscriversi ad associazioni, di viaggiare, di acquisire o alienare proprietà ecc.

L'art. 8 dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. / 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Il governo convenuto eccepisce che le limitazioni imposte alla vita del ricorrente costituissero misure non in contrasto con le previsioni della Convenzione, giacché finalizzate alla tutela della salute e degli interessi di altre persone ed adottate in conformità con il diritto sostanziale, in particolare sulla base dell'art. 29 del Codice civile della Federazione russa.

La Corte riafferma che qualunque ingerenza nel diritto di un individuo al rispetto della sua vita privata rappresenta una violazione dell'art. 8 a meno che non sia «prevista dalla legge», persegua uno scopo o degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, e sia «necessaria … in una società democratica» nel senso che sia proporzionata agli scopi perseguiti. Il ricorrente denuncia che la piena interdizione sia stata una risposta inadeguata e sproporzionata alle difficoltà che viveva. Invero, ai sensi dell'art. 8, le autorità, pur conservando un certo margine di apprezzamento, devono ricercare un equo bilanciamento tra gli interessi di una persona affetta da disturbi psichici e gli altri interessi legittimi coinvolti. La Corte rileva che, effettivamente, l'ingerenza nella vita privata del ricorrente è stata molto grave. Il Codice civile russo distingue tra piena capacità e piena incapacità, ma non prevede alcuna situazione intermedia; i giudici russi, trovandosi di fronte a un *aut aut* tra interdizione totale e piena capacità legale senza poter propendere per soluzioni di compromesso, hanno adottato una misura drastica quale la privazione di qualsiasi capacità di agire. In conseguenza della sua interdizione – disposta, come si è visto, in assenza del rispetto dei principi del giusto processo – il ricorrente è diventato pienamente dipendente dal suo curatore ufficiale in quasi tutte le sfere della vita. La «piena

interdizione», inoltre, è stata applicata per un periodo indeterminato e non poteva, come dimostra il caso del ricorrente, essere contestata se non attraverso il curatore, che si è opposto ad ogni tentativo di interrompere la misura.

La Corte non mette in dubbio la competenza dei medici che hanno esaminato il ricorrente e prende atto che il ricorrente fosse gravemente malato; è opinione della Corte, tuttavia, che l'esistenza di un disordine mentale, anche serio, non può essere il solo motivo per giustificare la piena interdizione. Per analogia con i casi relativi alla privazione della libertà, al fine di giustificare la piena interdizione il disordine mentale deve essere «di tipo e grado» tale da giustificare siffatta misura (Cfr, *mutatis mutandis*, caso *Winterwerp c. Paesi Bassi*, ric. n. 6301/73). Le domande rivolte ai medici, come formulate dal giudice, non facevano riferimento «al tipo e al grado» dell'infermità mentale del sig. Shtukaturov. Di conseguenza, il referto del 12 novembre 2004 non analizza in modo sufficientemente dettagliato il grado di incapacità del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte conclude che l'ingerenza nella vita privata del ricorrente sia stata sproporzionata al legittimo scopo perseguito. La piena interdizione del ricorrente si è dunque tradotta in una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Sulla presunta violazione dell'art. 5.1 della Convenzione

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del ricovero subito alla luce dell'art. 5.1 della Convenzione.

La Corte osserva che il governo convenuto non ha mai chiarito i motivi per i quali, su richiesta della madre del ricorrente, il 4 novembre 2005 il sig. Shtukaturov fu sottoposto a internamento in ospedale psichiatrico. Non risulta essere stata prodotta alcuna documentazione medica circa le condizioni mentali del ricorrente al momento della suo ricovero, non sussiste nemmeno alcuna prova documentale che attesti che il sig. Shtukaturov sia stato visitato da un medico psichiatra. Tutto sembra invece suggerire che il ricovero sia stato disposto semplicemente in virtù dello status legale del ricorrente, decretato ben dieci mesi prima dell'ingresso in ospedale.

La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente in materia e afferma che, in caso di internamento motivato da malattia mentale, perché si abbia detenzione legittima ai sensi dell'art. 5.1 della Convenzione occorre innanzitutto che la sussistenza della patologia mentale sia adeguatamente provata tramite diagnosi medica (cfr., ex multis, *Winterwerp c Paesi Bassi*, cit.). Nel caso di specie non è stato affatto provato che il ricorrente, nel periodo che va dal 4 novembre 2005 al 16 maggio 2006, versasse in uno stato tale da richiedere un ricovero nella sostanza coattivo (benché, per la legge russa, tecnicamente si trattasse di ricovero "volontario", giacché avvenuto su richiesta della madre-tutrice del ricorrente). La detenzione patita è stata dunque illegittima, vi è stata violazione dell'art. 5.1 della Convenzione.

Sulla presunta violazione dell'art. 5.4 della Convenzione

Il ricorrente denuncia di non essere stato in grado di ottenere il rilascio dall'ospedale. L'art. 5.4, richiamato dal ricorrente, dispone: «Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione[1] ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima».

La Corte osserva che, nel caso in cui un ricovero psichiatrico sia disposto su richiesta del tutore legale di un individuo legalmente interdetto, la legge russa non prevede alcun riesame periodico delle condizioni del paziente al fine di vagliare la necessità del suo permanere nella struttura ospedaliera. Il ricorrente, in effetti, in conseguenza del provvedimento di interdizione, non ha potuto disporre in di alcun rimedio legale esperibile in via indipendente dalla madre per chiedere che venisse posta fine alla propria condizione di detenzione continuata. Né il sig. Shtukaturov ha potuto contestare in qualche modo la nomina della madre a propria tutrice legale.

Tanto basta, per i giudici di Strasburgo, per concludere che al ricorrente non sia stato garantito il diritto ad accedere ad un tribunale che vagliasse la legittimità della detenzione disposta nei suoi confronti, diritto previsto all'art. 5.4 della Convenzione. Vi è stata, dunque,violazione di tale norma.

Sulla presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione

Il ricorrente lamenta che la somministrazione forzata di psicofarmaci da egli patita si sia tradotta in un trattamento disumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.

La Corte osserva che i farmaci impiegati dalla struttura ospedaliera in questione (Aloperidolo e Cloropromazina) rientrano nei comuni protocolli medici. Il loro effetto nocivo o afflittivo non è stato sufficientemente provato dal ricorrente. La doglianza riguardante la presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione va pertanto respinta.

Sulle presunte violazioni degli art. 13 e 14 della Convenzione

La Corte non ritiene di dover esaminare separatamente le doglianze relative alle dedotte violazioni degli art. 13 e 14 della Convenzione, la cui trattazione può ritenersi assorbita nell'esame delle altre doglianze avanzate.

Sulla presunta violazione dell'art. 34 della Convenzione

Il ricorrente ha sostenuto che, impedendogli di incontrare il suo avvocato in privato per un lungo periodo di tempo, nonostante la misura prescritta dalla Corte ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, la Russia abbia mancato di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 34 della Convenzione. L'art. 34 della Convenzione dispone: «La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.» L'art. 39 del Regolamento della Corte prevede: « 1. La Camera o, se del caso, il suo Presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d'ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell'interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento …».

La Corte rileva che nel marzo del 2006 era stata indicata al Governo l'adozione una misura cautelare sulla base dell'art. 39 del Regolamento. La Corte aveva richiesto al Governo di permettere che il ricorrente incontrasse il suo avvocato negli edifici dell'ospedale e sotto la supervisione del personale interno. Tale misura era tesa ad assicurare che il ricorrente fosse in grado di seguire il suo caso dinanzi alla Corte. I giudici di Strasburgo si dichiarano colpiti dal rifiuto delle autorità di ottemperare a quella misura.

Alla luce degli elementi esposti, la Corte conclude che, impedendo al ricorrente per un lungo periodo di tempo di incontrare il suo avvocato e di comunicare con lui, così come mancando di adottare la misura cautelare indicata ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte, la Federazione russa ha violato i suoi obblighi di cui all'art. 34 della Convenzione.

1 Si ricorda che, nella terminologia della Corte, per detenzione si intende qualsiasi limitazione della libertà personale disposta d'autorità, ivi compreso, dunque, il ricovero coattivo.

Che dire a commento della presente sentenza? Capita di rado che in un unico caso la Corte ravvisi tante e tali violazioni dei diritti umani: ben cinque le disposizioni della Convenzione trasgredite. I comportamenti contestati alle autorità russe, peraltro, appaiono contrastare con la cultura dei diritti umani in maniera palese e incontrovertibile: non solo non si è concesso a un cittadino di partecipare a un procedimento giurisdizionale che lo riguardava, non lo si è nemmeno informato circa il suo esito; si è provveduto a un ricovero in ospedale psichiatrico senza che la patologia da "curare" fosse stata previamente diagnosticata; si è impedito l'incontro tra il cittadino in questione e il proprio avvocato di fiducia; gli si è negato di accedere a un'autorità giurisdizionale al fine di verificare la legittimità delle misure restrittive della libertà subite; in ultimo, si è cercato di ostacolare il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte non avrebbe potuto

decidere diversamente da come ha fatto: decretando l'avvenuta violazione dei più elementari precetti non solo della Convenzione, ma di un orinario stato di diritto rispettoso del principio dell' *habeas corpus*, in base al quale ogni limitazione della libertà individuale deve essere corredata di un minimo di garanzie giurisdizionali. Non sembra necessario aggiungere nulla a commento, dunque, se non una costatazione di fatto: nel caso in esame emerge chiaramente un'assoluta mancanza di volontà, da parte delle autorità russe, di conformarsi agli standard di rispetto dei diritti umani imposti dalla Convenzione. Tale atteggiamento di reticenza raggiunge il suo culmine nella deliberata decisione della Russia di non conformarsi alle raccomandazioni provenienti dalla Corte Edu, continuando ad impedire l'incontro tra il sig. Shtukaturov e il proprio avvocato proprio al fine di scongiurare il ricorso di questi ultimi alle istituzioni europee. Un atteggiamento dal quale anche la Corte, adoperando un eufemismo, si dice "colpita".

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito)
- **Emessa da:**Camera
- **Stato convenuto:**Russia
- **Numero ricorso:**44009/05
- **Data:**27.03.2008
- **Articoli:**3, 5.1, 5.4, 6, 8, 13, 14, 34
- **Op. separate:**No